



Comune di Veggiano

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 19-01-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **17:30**, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.

Eseguito l'appello risultano:

Marzari Simone	SINDACO	Assente
ZORDAN NICOLA	VICESINDACO	Presente
GENTILE ERMELINDA	ASSESSORE	Presente
RUZZA ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
CUCCO STEFANO	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Sig. VISCONTI MARIO SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. VICESINDACO ZORDAN NICOLA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RICHIAMATA la pregressa Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.06.2021;

PREMESSO che:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n.488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- l'art. 4, comma 2, della Legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 2 comma 12 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 aveva previsto inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

PRESO ATTO delle strade comunali, ricadenti nella zona climatica "E" e non metanizzate, come da allegato sub. A) valutato ed accertato con planimetria fornita dalla Società 2i Rete Gas Spa di Caselle di Selvazzano (PD), in data 24.12.2021 prot. 10638;

RILEVATO inoltre che le agevolazioni previste dalla Legge verranno applicate direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando la planimetria già pubblicata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- gli articoli 782 e 783 del Codice Civile;
- la Legge n. 127/1997;

– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

DELIBERA

- 1) di dare atto, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale previsto, per i consumi di gasolio e GPL usati come combustibili di riscaldamento dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 23.12.1998 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, che il Comune di Veggiano ricade interamente nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/93, ed è escluso dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 "individuazione dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona "E" di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;
- 2) di precisare che il beneficiario fiscale di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge succitata si applica per l'anno 2022, sul gasolio e GPL utilizzabili come combustibili per riscaldamento, nelle porzioni di territorio delle frazioni non metanizzate, ad esclusione delle abitazioni che si trovano nel centro abitato dove è ubicata la sede municipale, individuate annualmente con Delibera del Consiglio Comunale;
- 3) di individuare, ai medesimi fini, l'elenco delle "frazioni" comunali ricadenti nella zona climatica "E" e non metanizzate, come da allegato sub. A) al presente atto, con riferimento alla planimetria fornita dalla Società 2i Rete Gas Spa di Caselle di Selvazzano (PD), in data 24.12.2021 con prot. 10638;
- 4) di dare atto che devono intendersi, "non serviti dalla rete di metanizzazione" tutti quei fabbricati che distano oltre mt 50,00 dalla strada principale pubblica metanizzata, intendendo per zona non metanizzata l'area esterna ad una fascia di 50 (cinquanta) metri tra la più vicina condotta del gas metano e l'area di pertinenza dell'edificio nel quale il gasolio/GPL viene utilizzato, ossia dello stabile ove è ubicato il generatore di calore; appartengono alle "zone non metanizzate" anche quelle per le quali, per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole, l'allacciamento alla rete del gas non risulti possibile o eccessivamente oneroso;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale.

Ufficio LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 6 DEL 18-01-22

PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Longhin Massimo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RIZZONATO MORENO

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 19-01-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. ANNO 2022

La Giunta approva la suesposta proposta di deliberazione all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.

La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II VICESINDACO
ZORDAN NICOLA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

II SEGRETARIO COMUNALE
VISCONTI MARIO

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995
n°549 art.1c.87)

